

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 185 del 16/03/2020

Seduta Num. 6

Questo lunedì 16 **del mese di** marzo
dell' anno 2020 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/183 del 02/03/2020

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY, LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 LEGGE N. 56/1987. MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2025/2013

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e, in particolare, l'art. 16, che impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare "le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità (...) avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competente";
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2018, n. 4 recante "Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive" e, in particolare, il relativo allegato B, che include la predisposizione di graduatorie per l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, che all'art. 1, comma 2, demanda alle Regioni il compito di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, l'art. 52, che ha istituito l'Agenzia Regionale per il Lavoro quale centro di competenza tecnica con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese;
- la Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss. mm. ii., ed in particolare:
 - l'art. 32 bis, comma 2, lett. g), che attribuisce

all'Agenzia Regionale per il Lavoro la funzione di governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;

- l'art. 37, che demanda alla Giunta regionale il compito di determinare, previa concertazione interistituzionale e con le parti sociali, i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti incaricati di espletare le procedure di avviamento a selezione del personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 legge n. 56 del 1987;
- la Circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, avente ad oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC", che prevede che i cittadini possano presentare le domande di concorso nel pubblico impiego - tra le quali vanno annoverate quelle relative alle assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/1987 - anche per via telematica, individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del D.lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ss.mm.;

Richiamata la propria deliberazione n. 2025 del 23 dicembre 2013 recante "Approvazione "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle province, dei principi fissati nel D.lgs. 21/4/2000, n. 181 e ss.mm., del D.P.R. 7/7/2000, n. 442 e ss.mm., della L.R. 1/8/2005, n. 17 e s.m., e delle linee guida regionali per la gestione dello stato di disoccupazione di cui all'accordo Stato/Regioni del 5 dicembre 2013". Modifica alla DGR 810/2003 e ss.mm." con la quale si è proceduto ad approvare quali parti integranti e sostanziali della stessa:

- l'Allegato 1 - "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.LGS. 21/4/2000, n. 181 e ss.mm., del D.P.R. 7/7/2000, n. 442 E ss.mm., della L.R. 1/8/2005, n. 17 e s.m., e delle Linee-Guida regionali per la gestione dello stato di disoccupazione di cui all'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 5 dicembre 2013";
- l'Allegato 2 - "Livelli essenziali delle prestazioni relativi alle attività di colloquio di orientamenti erogati con riferimento alle procedure introdotte dal D.lgs. n. 181/2000 e ss.mm. (art. 3, comma 1, lettera a)";
- l'Allegato 3 - "Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 181/2000 e ss.mm.;

Evidenziata la necessità di modificare il Punto F. "L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione" degli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della sopra citata propria deliberazione n. 2025/2013 con specifico riguardo allo svolgimento da parte dei Centri per l'impiego delle procedure di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni al fine di consentire lo svolgimento della procedura di avviamento a selezione di cui all'art. 16 della Legge n. 56/1987 in un arco temporale di più giornate, laddove, a fronte dell'elevato numero di partecipanti previsti, risulti eccessivamente oneroso per i Centri per l'impiego completare tale procedura nell'ambito di un solo giorno;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di approvare la modifica del PUNTO F. "L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione" dell'Allegato 1 alla propria deliberazione n. 2025/2013 per lo svolgimento, da parte dei Centri per l'impiego, delle procedure di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 legge n. 56/1987 quale Allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto inoltre di demandare all'Agenzia regionale per il lavoro il compito di adottare, nel rispetto dei nuovi indirizzi operativi così rideterminati, la disciplina di dettaglio, anche tramite l'eventuale previsione di una procedura gestita esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";

- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita di cui alla Legge regionale n. 12/2003 e ss.mm.ii. tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della Segreteria dell'Assessorato Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le modifiche e le integrazioni degli Indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri per l'impiego, delle procedure di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 legge n. 56/1987 di cui al punto F. dell'Allegato 1 alla propria deliberazione n. 2025/2013 come da Allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di autorizzare l'Agenzia regionale per il Lavoro ad adottare, nel rispetto dei nuovi indirizzi operativi così come definiti nell'allegato A) del presente atto l'approvazione della disciplina di dettaglio, anche tramite l'eventuale previsione di una procedura di avviamento a selezione gestita esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo;
3. di rinviare per quanto non espressamente previsto dal presente atto, alla propria deliberazione n. 2025/2013 e ss.mm. ed agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali della stessa;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii;
5. di pubblicare la presente deliberazione e relativi Allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sui siti <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it> e <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

Allegato A

"Indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri per l'impiego, delle procedure di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 legge n. 56/1987"

di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2025/2013

PUNTO F. L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione.

L'art. 8, D.lgs. n. 297/2002, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, alternativa alle "procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35, D.lgs. n. 165/2001 e dalla esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 442/2000.

Gli indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri per l'impiego, delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono i seguenti:

1. Le Pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto delle regole seguenti.
2. Possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche cittadini occupati. Per cittadini privi di occupazione si intendono coloro che non hanno in essere alcun rapporto di lavoro ovvero svolgano un'attività di lavoro subordinato (nonché prestazioni di lavoro autonomo od associato assimilate al lavoro dipendente) ovvero lavoro autonomo, da cui derivi un reddito annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore agli importi rispettivamente definiti in sede nazionale.

3. La procedura di avviamento a selezione viene espletata nell'ambito di una giornata, salvo che, a fronte dell'elevato numero di partecipanti previsti, questa modalità si rilevi eccessivamente onerosa per i Centri per l'impiego. In questo caso, la procedura stessa può essere espletata nell'arco di più giornate, secondo le modalità disciplinate nel pubblico avviso di cui al seguente punto 4.
4. I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avviamento, ovvero, nel caso quest'ultimo si svolga in un arco temporale di più giornate, almeno 30 giorni prima dalla data di avvio delle operazioni di avviamento. Tale termine si riduce a 8 giorni qualora l'occasione di lavoro riguardi un'assunzione a tempo determinato.
5. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego nella giornata ovvero in una delle giornate previste nell'avviso di cui al punto che precede e secondo le modalità ivi stabilite, ovvero ancora presentando la propria candidatura, entro i medesimi termini, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nello nell'avviso stesso;
6. Le persone da avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, ovvero al termine delle operazioni di avviamento nel caso queste ultime si esplichino in un arco temporale di più giornate, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione nell'avviso di cui al precedente punto 4.
7. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri:
 - 7.1. la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
 - 7.2. ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito un punteggio di 100 punti;
 - 7.3. al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE più recente in corso di validità (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (un dato ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti).

- 7.4. si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE;
- 7.5. le persone che sono in possesso dello stato di "disoccupato/inoccupato", compreso lo stato di "disoccupato precario", in data antecedente alla data di pubblicizzazione dell'offerta di lavoro, ha diritto ad ulteriore incremento di 5 punti; ulteriore incremento di punteggio verrà attribuito al disoccupato in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età, 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età, 6 punti se ha compiuto i 50 anni di età;
- 7.6. a parità di punteggio prevale la persona più giovane;
8. Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.
9. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati nella giornata o nelle giornate previste per l'avviamento.
10. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo delle persone individuate.
11. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori individuati nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.
12. La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Le operazioni di selezione sono pubbliche.
13. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al precedente punto E.
14. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa. La medesima graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini,

su richiesta della Pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica. Questa possibilità deve essere contenuta nell'avviso pubblico. Per chi dovesse rinunciare alla opportunità di lavoro successivamente al primo avviamento, non si applica quanto previsto al successivo punto 15.

15. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alle chiamate a selezione, ex art. 16, L. n. 56/1987, nell'intera Regione. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità e la rinuncia a seguito di accettazione di altro posto di lavoro; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi.
16. Le Pubbliche Amministrazioni con circoscrizione amministrativa riferita ad ambiti di competenza di Centri per l'impiego di più Province possono formulare richiesta di personale al Centro per l'Impiego ove si trova la propria sede legale. Il Centro per l'Impiego, ricevuta la richiesta, provvede, secondo le modalità definite ai punti precedenti, a:
 - predisporre l'avviso pubblico fornendo una adeguata informazione e pubblicizzazione a tutti i Centri per l'Impiego territoriali provinciali;
 - raccogliere le adesioni che i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti, interessati all'offerta di assunzione rilasciano ai Centri per l'Impiego del territorio regionale;
 - formulare la graduatoria;
 - comunicare all'Ente richiedente i nominativi dei lavoratori.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/183

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/183

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 185 del 16/03/2020

Seduta Num. 6

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi